



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Nota a Cass. pen., Sez. I, n. 6072/2026

1. Il caso e la struttura del ricorso

La vicenda processuale da cui trae origine la pronuncia in esame si iscrive nel contesto del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata dedita al narcotraffico. Arcangelo Colantuono era stato condannato in via definitiva, con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 aprile 2021, irrevocabile il 16 dicembre 2022, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestazione temporalmente circoscritta al periodo «da agosto 2013 fino al luglio 2014».

In relazione a tale condanna, era stata disposta la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. di un box sito in Forlì, acquistato dal condannato il 24 gennaio 2006 per la somma di € 21.000 e successivamente donato al figlio Vincenzo nel 2014.

Vincenzo Colantuono aveva proposto opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca, contestando sia la violazione del criterio della ragionevolezza temporale sia la fittizietà dell'intestazione del bene. La Corte d'appello di Napoli, confermando il rigetto, aveva fondato il giudizio di sufficiente correlazione temporale sulle caratteristiche del sodalizio criminoso e sul ruolo logistico svolto dal condannato, ritenendo che la sua specifica pericolosità nel settore del narcotraffico consentisse di colmare un intervallo di oltre sette anni.

2. I limiti del terzo in sede esecutiva: il consolidamento del principio *Putignano*

Il ricorso in cassazione viene dichiarato inammissibile sul punto cardine. La Sezione I ribadisce con fermezza il principio – ormai stabilizzato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui il terzo che agisce *in executivis* avverso una confisca allargata può fare valere esclusivamente la propria effettiva



titolarità del bene confiscato, senza poter investire i presupposti sostanziali della misura, tra cui la ragionevolezza temporale e la sproporzione tra valore del bene e reddito dichiarato dal condannato (Cass. pen., Sez. 5, n. 31870/2025, *Abbate*; Sez. 2, n. 1251/2025, *Scozzari*; Sez. 3, n. 23713/2024, *Ruggiero*; Sez. 4, n. 4170/2025, *Pezzi*; Sez. 2, n. 41861/2024, *Tuccillo*; Sez. 3, n. 36347/2019, *Pica*).

La pronuncia raccorda tale orientamento con il recentissimo arresto delle Sezioni Unite nella sentenza n. 30355 del 27 marzo 2025, *Putignano*, che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale sorto in materia di confisca di prevenzione, ha chiarito che «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto». Il richiamo non è meramente analogico: la Corte lo giustifica con la «palese affinità concettuale e sistematica» tra confisca di prevenzione e confisca allargata, affinità che si fonda sulla comune matrice normativa di entrambi gli istituti, qualificati come misure di aggressione patrimoniale imperniata sulla sproporzione tra ricchezza e redditi leciti, in assenza di un necessario accertamento del nesso eziologico tra il bene e uno specifico reato.

Nel caso di specie, l'inammissibilità del primo motivo risultava aggravata dalla circostanza che la censura relativa alla fittizietà dell'intestazione non era stata sollevata in sede di merito, nel quale il ricorrente si era limitato a contestare l'esistenza dei presupposti della confisca a carico del condannato, senza dedurre alcunché sulla titolarità effettiva del bene ricevuto in donazione.

Si trattava, pertanto, di una questione nuova, incompatibile con il perimetro del sindacato di legittimità.



3. La ragionevolezza temporale come requisito strutturale della confisca allargata

Il profilo di maggiore interesse dogmatico della sentenza concerne la qualificazione del criterio della ragionevolezza temporale. La Corte non si limita a riaffermarne la centralità applicativa, ma ne definisce la natura giuridica in termini di **requisito strutturale e indefettibile della fattispecie**, la cui assenza determina un vizio genetico della misura.

La confisca allargata, nella sua configurazione attuale ex art. 240-bis c.p. – norma che ha raccolto il contenuto dell'originario art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 – costituisce una «misura di sicurezza atipica» fondata su una presunzione relativa di illecita provenienza dei beni sproporzionati rispetto alle disponibilità lecite del condannato.

Tale presunzione, tuttavia, non opera in modo illimitato, ma incontra un limite intrinseco nel criterio della ragionevolezza temporale, che circoscrive l'arco cronologico entro il quale l'acquisizione patrimoniale può essere attribuita a un'attività illecita riconducibile al reato-spia.

L'elaborazione di questo limite affonda le proprie radici, nella giurisprudenza di legittimità, già in Cass. pen., Sez. 1, n. 36499/2018, *Quattrone*, e in Cass. pen., Sez. 2, n. 52626/2018, *Grillo*, entrambe nel senso che la presunzione di illegittima acquisizione deve essere «circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione».

Il momento sistematicamente decisivo è costituito, tuttavia, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 27421 del 25 febbraio 2021, *Crostella*, che ha ricostruito in modo definitivo il criterio, affermando che la misura può colpire i beni entrati nella disponibilità del condannato sino alla pronuncia della sentenza per il reato-spia,



nonché quelli acquistati in epoca successiva, purché finanziati con risorse economiche pregresse; in ogni caso, la presunzione di illecita provenienza non opera oltre un arco temporale che mantenga coerenza logico-probatoria con la condotta delittuosa.

Il parametro trova una matrice comune con la confisca di prevenzione, nella quale le Sezioni Unite n. 4880 del 26 giugno 2014, *Spinelli*, avevano già stabilito che «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo».

Sulla stessa linea, le Sezioni Unite n. 8052 del 26 ottobre 2023, *Rizzi*, hanno ribadito l'obbligo del giudice di verificare la coerenza temporale tra l'acquisizione del bene e il periodo di pericolosità, escludendo la possibilità di estendere la misura a beni la cui distanza cronologica dal reato renderebbe arbitraria la presunzione di illiceità.

Sul piano costituzionale, la Corte richiama la sentenza interpretativa di rigetto della Corte cost. n. 33 del 2018, nella quale il Giudice delle leggi aveva affermato che la coerenza del sistema con i principi costituzionali impone che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale sia «circostritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale», precisando che «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita».

A tale fonte si aggiunge, sul versante convenzionale, la sentenza della Corte EDU, prima sezione, 25 settembre 2025, *Isaia e altri c. Italia*, che ha ribadito la necessità di «una relazione temporale ragionevole tra l'acquisizione dei beni e il periodo di pericolosità», in assenza della quale la misura «rischia di diventare arbitraria e violare l'art. 1 Prot. Add. CEDU».



Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che l'acquisto del box era avvenuto in un momento «temporalmente molto distante – essendo precedente di oltre sette anni – dall'inizio delle condotte delittuose accertate».

L'argomento della Corte d'appello di Napoli – fondato sul «ruolo logistico» del condannato e sulle «caratteristiche dell'articolato sodalizio criminoso» – viene qualificato come «del tutto congetturale e fondato su asserzioni meramente apodittiche ed ipotetiche», inidoneo a colmare sul piano logico-argomentativo un intervallo cronologico di tale ampiezza.

4. La rilevabilità d'ufficio dell'illegalità ex art. 609, comma 2, c.p.p.

Il profilo più innovativo della pronuncia attiene al meccanismo processuale attraverso cui la Corte interviene nonostante l'inammissibilità del ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di cedevolezza del giudicato di fronte alla legalità sostanziale.

La Corte ripercorre l'intera evoluzione che va da Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2013, dep. 2014, *Ercolano*, – che aveva inaugurato l'indirizzo affermando l'obbligo del giudice dell'esecuzione di rimuovere gli effetti esecutivi di norme dichiarate incostituzionali – a Sez. U, n. 42858 del 29 maggio 2014, *Gatto*, che aveva consolidato il principio dell'impossibilità di proseguire l'esecuzione di una pena in contrasto con la Costituzione. Gli sviluppi successivi di Sez. U, n. 37107/2015, *Marcon*, e Sez. U, n. 33040/2015, *Jazouli*, avevano ulteriormente precisato che la caducazione *ex tunc* della norma sostanziale impone di adeguare la decisione definitiva ogniqualvolta il rapporto esecutivo non sia esaurito.

L'approdo è rappresentato da Sez. U, n. 38809 del 31 marzo 2022, *Miraglia*, che ha affermato il potere della Corte di cassazione di rilevare l'illegalità della pena «anche in presenza di ricorso inammissibile», quando si tratti di una sanzione «ab origine» contraria all'assetto normativo vigente.



A questo percorso la Sezione I aggiunge, per le misure di sicurezza patrimoniali, il precedente di Sez. 6, n. 12531/2019, *Alushani*, che aveva già affermato la rilevabilità d'ufficio dell'illegalità della confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, anche in presenza di ricorso inammissibile (salvo il caso di tardività).

La conclusione sistematica è la seguente: l'assenza della ragionevolezza temporale, essendo un requisito strutturale della fattispecie ex art. 240-bis c.p., determina «un vizio genetico della misura, del tutto assimilabile – sul piano della legalità sostanziale – all'applicazione di una pena o di una misura di sicurezza in specie o in misura diversa da quella prevista dalla legge».

Ne consegue che l'illegalità è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., quale espressione di quella «clausola di salvaguardia della legalità sostanziale» che la giurisprudenza ha progressivamente attribuito a tale disposizione.

La misura patrimoniale priva del necessario fondamento normativo si traduce, altrimenti, in «un'ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà, in contrasto con l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e con i principi di legalità e proporzionalità che permeano l'intero sistema delle ablazioni penali».

Il richiamo alle pronunce della Corte EDU *Uzan e altri c. Turchia* (5 marzo 2019) e *Bokova c. Russia* (16 aprile 2019), nonché a *Bongiorno e altri c. Italia* (5 gennaio 2010), completa il quadro convenzionale: l'ablazione del diritto di proprietà è compatibile con l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU solo quando l'interessato abbia avuto una possibilità reale ed effettiva – non meramente formale – di partecipare al procedimento e di contestare le ragioni della misura.

5. La questione della condanna alla Cassa delle ammende

Un profilo ulteriore, rivelatore di un apprezzabile equilibrio nella motivazione, riguarda la mancata condanna alla Cassa delle ammende. La Corte ne esclude i presupposti rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, la



questione della legittimazione del terzo a contestare i presupposti della confisca era ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale, essendo la questione stata risolta soltanto con l'intervento delle Sezioni Unite *Putignano*, le cui motivazioni erano state depositate soltanto il 5 settembre 2025. Il dato è significativo: la Corte distingue chiaramente tra il piano dell'ammissibilità del ricorso e quello della colpa processuale del ricorrente, escludendo quest'ultima ogni volta che il ricorso si innesti su un contrasto genuino e non ancora composto al momento della sua proposizione (Sez. U, n. 43055/2010, *Dalla Serra*; Sez. U, n. 33542/2001, *Cavalera*).

6. Osservazioni conclusive

La sentenza *Colantuono* merita una valutazione complessivamente positiva sotto diversi profili.

Sul piano dogmatico, la qualificazione della ragionevolezza temporale come «requisito indefettibile della fattispecie legale», e non come mero criterio valutativo rimesso alla discrezionalità del giudice, costituisce un'affermazione di principio rilevante. Essa impedisce che la presunzione relativa di illecita provenienza - funzionale a finalità genuinamente ripristinatorie e non punitive - si trasformi in un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera esistenza del condannato, avulso da qualsiasi collegamento con il periodo in cui si è formata la ricchezza illecita.

Sul piano processuale, il riconoscimento della rilevanza d'ufficio dell'illegalità della confisca per difetto di ragionevolezza temporale – pur in presenza di ricorso inammissibile – rappresenta un'estensione coerente dei principi *Miraglia* al settore delle misure di sicurezza patrimoniali.

Il risultato pratico nel caso concreto è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella della Corte d'appello di Napoli del 24 settembre 2024, con conseguente restituzione del bene all'avente diritto.



Restano, tuttavia, alcune questioni aperte. In primo luogo, la sentenza non affronta il tema del contraddittorio nella fase in cui la Corte esercita il potere officioso: una volta esclusa la legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura, il rilievo d'ufficio avviene in un contesto in cui né il Pubblico ministero né le altre parti sono state messe in condizione di interloquire specificamente sul punto. In secondo luogo, rimane da chiarire se il principio enunciato si applichi anche quando il vizio di ragionevolezza temporale emerga non già in modo «macroscopico» - come nel caso di specie, con un intervallo di sette anni - ma in modo più sfumato, richiedendo una valutazione di merito che la Corte di cassazione non è strutturalmente attrezzata a compiere. Si tratta di questioni che la giurisprudenza successiva sarà chiamata ad affrontare, potenzialmente attraverso un ulteriore intervento delle Sezioni Unite.

Roma, 23 marzo 2026

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione